REGOLAMENTO (CEE) N. 2727/90 DEL CONSIGLIO

del 25 settembre 1990

che abolisce o sospende le restrizioni quantitative nei confronti di alcuni paesi dell'Europa centrale e orientale e modifica in tal senso i regolamenti (CEE) n. 3420/83 e n. 288/82

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3420/83 del Consiglio, del 14 novembre 1983, relativo ai regimi d'importazione dei prodotti originari dei paesi a commercio di Stato non liberalizzati a livello comunitario [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3691/89 [2], si applica alle importazioni dei prodotti originari, fra l'altro, della Bulgaria, della Cecoslovacchia, della Repubblica democratica tedesca (RDT) e della Romania ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 288/82 del Consiglio, del 5 febbraio 1982, relativo al regime comune applicabile alle importazioni [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3365/89 [4], si applica alle importazioni dei prodotti originari di diversi paesi terzi e, tra l'altro, della Iugoslavia ; che la maggior parte delle restrizioni quantitative applicabili ai prodotti originari di questo paese è stata abolita a norma dell'articolo 15 dell'accordo di cooperazione tra la Comunità e la Iugoslavia, firmato a Belgrado il 2 aprile 1980 [5] ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1765/82 del Consiglio, del 30 giugno 1982, relativo al regime comune applicabile alle importazioni dai paesi a commercio di Stato [6], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1434/90 [7], prevede che le importazioni dei prodotti elencati nel suo allegato non vengano sottoposte ad alcuna restrizione quantitativa ;

considerando che, nella riunione ministeriale del G-24 del 4 luglio 1990 la Comunità ha constatato che in altri paesi dell'Europa centrale e orientale sono presenti le condizioni per estendere l'azione di aiuto alla ristrutturazione delle loro economie ;

considerando che per contribuire a modernizzare il tessuto economico di questi paesi, in particolare mediante un incremento delle loro esportazioni, è necessario procedere all'abolizione delle « restrizioni quantitative specifiche » — vale a dire quelle che si applicano, in ciascuna delle regioni della Comunità, alle importazioni originarie di ciascuno dei paesi di cui al regolamento (CEE) n. 3420/83 e che riguardano prodotti diversi da quelli oggetto delle restrizioni quantitative previste dal regolamento (CEE) n. 288/82 — nonché alla sospensione delle altre restrizioni quantitative, dette non specifiche, a cui è soggetta l'immissione in libera pratica nella Comunità di alcuni prodotti originari di questi paesi ; che la Comunità ha già adottato misure del genere nei confronti della Polonia e dell'Ungheria, nel quadro dei regolamenti (CEE) n. 3381/89 [8] e (CEE) n. 3691/89 ;

considerando che la sospensione delle restrizioni quantitative non specifiche, il cui scopo è di consentire ai paesi dell'Europa centrale e orientale di integrarsi più rapidamente nel circuito economico internazionale, dovrebbe applicarsi nell'intero periodo necessario alla ristrutturazione economica ; che in un primo momento si ritiene opportuno fissarne la scadenza al 31 dicembre 1991 ; che, per quanto riguarda i prodotti originari della Polonia e dell'Ungheria, con il regolamento (CEE) n. 3691/89 la sospensione è stata disposta fino al 31 dicembre 1990 ; che quindi sembra opportuno prorogare tale sospensione fino al 31 dicembre 1991, in modo da farne coincidere la scadenza con quella fissata per i prodotti originari degli altri paesi ;

considerando che, per la Repubblica democratica tedesca, è stata operata una sospensione generalizzata, a tempo indeterminato, di tutte le restrizioni quantitative a decorrere dal 1° luglio 1990, con il regolamento (CEE) n. 1794/90 del Consiglio [9] ed il regolamento (CEE) n. 1795/90 della Commissione [10] ;

considerando che per quanto riguarda i prodotti tessili è importante uniformare il regime commerciale nei confronti di questi paesi dell'Europa centrale e orientale con quello previsto per tutti gli altri paesi con i quali la Comunità ha negoziato accordi tessili bilaterali ; che occorre pertanto escludere il traffico di perfezionamento passivo (TPP) di questi prodotti dalle misure di liberalizzazione previste nel presente regolamento ;

considerando che queste misure di liberalizzazione devono risultare compatibili con la situazione economica che caratterizza alcuni settori particolarmente sensibili della produzione comunitaria e che, all'occorrenza, dovrebbero potersi ripristinare determinate restrizioni, nel

[1] GU n. L 346 dell'8. 12. 1983, pag. 6.
[2] GU n. L 362 del 12. 12. 1989, pag. 1.
[3] GU n. L 35 del 9. 2. 1982, pag. 1.
[4] GU n. L 325 del 10. 11. 1989, pag. 1.
[5] GU n. L 41 del 14. 2. 1983, pag. 1.
[6] GU n. L 195 del 5. 7. 1982, pag. 1.
[7] GU n. L 138 del 31. 5. 1990, pag. 1.
[8] GU n. L 326 dell'11. 11. 1989, pag. 6.
[9] GU n. L 166 del 29. 6. 1990, pag. 1.
[10] GU n. L 166 del 29. 6. 1990, pag. 3.

rispetto delle procedure e delle modalità pertinenti, per rimediare alle situazioni sfavorevoli che dovessero crearsi nella Comunità; che inoltre occorre precisare che la sospensione delle restrizioni quantitative non specifiche non va applicata dal Regno di Spagna e dalla Repubblica portoghese, viste le disposizioni dell'atto di adesione (articoli 177 e 364),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3420/83 è sostituito dal testo seguente:

« 1. L'immissione in libera pratica dei prodotti di cui all'allegato III, originari dei paesi a commercio di Stato, è soggetta a restrizioni quantitative negli Stati membri specificati nell'allegato, a fronte dei prodotti considerati.

Tuttavia, per quanto riguarda l'Ungheria, la Polonia, la Bulgaria, la Cecoslovacchia, la Repubblica democratica tedesca e la Romania, le uniche restrizioni quantitative che gli Stati membri possono mantenere sono quelle che riguardano i prodotti elencati nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 288/82. L'applicazione di dette restrizioni quantitative all'immissione in libera pratica dei prodotti originari di questi paesi, salvo la Repubblica democratica tedesca, è tuttavia sospesa negli Stati membri, eccezion fatta per la Spagna e il Portogallo, fino al 31 dicembre 1991. La sospensione non si applica ai prodotti tessili reimportati nella Comunità dopo essere stati sottoposti a perfezionamento, trasformazione o lavorazione in Bulgaria, Cecoslovacchia, Romania e, a decorrere dal 1° gennaio 1991, in Polonia o in Ungheria. Qualora l'importazione di uno dei prodotti in parola provochi o rischi di provocare difficoltà economiche nella Comunità o in una delle sue regioni, la restrizione quantitativa corrispondente può essere ripristinata secondo le modalità di cui al titolo IV. »

Articolo 2

Il regolamento (CEE) n. 288/82 è così modificato:

1) All'articolo 1, paragrafo 2, terzo trattino è aggiunta la frase seguente:

« Tuttavia, l'applicazione delle restrizioni quantitative all'immissione in libera pratica dei prodotti originari della Iugoslavia, previste dal suddetto allegato I, è sospesa fino al 31 dicembre 1991, ad eccezione, per quanto riguarda le importazioni in Spagna e in Portogallo, dei prodotti dei codici NC che figurano nell'allegato I bis, fatta salva l'eventuale applicazione delle misure di cui ai titoli V e VI. »

2) L'allegato del presente regolamento è aggiunto quale allegato I bis.

Articolo 3

I regolamenti (CEE) n. 3381/89 e (CEE) n. 3691/89 sono abrogati a decorrere dal 1° ottobre 1990.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile a decorrere dal 1° ottobre 1990. Tuttavia, per i prodotti originari della Romania, esso è applicabile dalla data di entrata in vigore dell'accordo tra la Comunità e la Romania sugli scambi e sulla cooperazione commerciale ed economica e, comunque, non prima del 1° ottobre 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 25 settembre 1990.

Per il Consiglio

Il Presidente

V. SACCOMANDI

ALLEGATO

« ALLEGATO I bis

SPAGNA

Codici NC

ex 0102 90 10 (1)
ex 0102 90 37 (1)
0201
0302 50 10
ex 0302 50 90 (1)
0302 69 35
ex 0302 69 65 (1)
ex 0302 69 85 (1)
ex 0302 69 95 (1)
ex 0304 10 31 (1)
ex 0304 10 98 (1)
ex 0305 62 00 (1)
ex 0305 69 10 (1)
ex 0306 24 90 (1)
ex 0307 91 00 (1)
ex 0401
ex 0403 10 11 (1)
ex 0403 10 13 (1)
ex 0403 10 19 (1)
ex 0403 90 51 (1)
ex 0403 90 59 (1)
0404 10 91
0404 90 11
0404 90 39
0405
0406
0507 10 00
0803
ex 1001 90 99 (1)
1202 10 90
1202 20 00
1203 00 00
1204 00 90
1205 00 90
1206 00 90
1207 10 90
1207 20 90
1207 30 90
1207 40 90
1207 50 90
1207 60 90
1207 91 90
1207 92 90
1207 99 91
1207 99 99
1208
1504
1507
1508
1511
1512
1513
1514
1515 11 00
1515 50 99
1515 90 10
1515 90 99
1516 10 10
1516 10 90
1516 20 91
1516 20 99
1517 10 90
1517 90 91
1517 90 99
1518 00 31
1518 00 39
2009 60 11
2009 60 90
ex 2204 10 11 (1)
ex 2204 10 19 (1)
ex 2204 10 90 (1)
ex 2204 21 10 (1)
2204 21 25
2204 21 29
2204 21 35
2204 21 39
ex 2204 21 49 (1)
ex 2204 21 59 (1)
ex 2204 21 90 (1)
ex 2204 29 10 (1)
2204 29 25
2204 29 29
2204 29 35
2204 29 39
ex 2204 29 49 (1)
ex 2204 29 59 (1)
ex 2204 29 90 (1)
2204 30 10
2204 30 91
2204 30 99
2208 20 10
2208 20 90
ex 2208 40 10 (1)
2208 40 90
2208 50 91
2208 50 99
2208 90 31
2208 90 53
2208 90 71
2208 90 73
2208 90 91
2208 90 99

PORTOGALLO

0803 00 90
0804 30 00

(1) Per la designazione delle merci oggetto delle restrizioni quantitative parziali, vedasi nota alla fine dell'allegato I. »